

DECRETO LEGGE 101/2013 DOV'È LA RIFORMA?

di Umberto Buratti

Assegnista di Ricerca Università degli Studi di Bergamo
ADAPT – Senior Research Fellow

UN D.L. CONTRO I MALI CRONICI DELLA PA?

- Documento approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri del 26 agosto 2013, n. 21 e apparso in G.U. il 31 agosto del 2013;
- Per il Presidente del Consiglio “**Provvedimento in grado di risolvere i problemi atavici della P.A.**” tra cui il precariato;
- Passaggio parlamentare complesso, perché si è rischiata la rottura all'interno della maggioranza;
- Convertito al fotofinish il 30 ottobre 2013 dalla legge n. 125;
- Parti Sociali: **primo commento positivo, poi molto più cauto;**

UN D.L. CONTRO I MALI CRONICI DELLA PA?

- Su **18 articoli** che compongono il decreto **solo i primi 5 si occupano della Riforma della PA** in senso stretto;
- Decreto è il “classico collage” di norme;
- Capisaldi del provvedimento:
 - **Art. 1:** Contenimento costi per **auto blu** e **spese di consulenza**;
 - **Art. 2:** Nuova tempistica per la **spending review** nella PA;
 - **Art. 3:** Norme *ad hoc* per il **comparto giustizia**;
 - **Art. 4:** Lotta ai **contratti flessibili** e **stabilizzazione del personale**;
 - **Art. 5:** Rinnovamento della **CiVIT**;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
- **D.I. 78/2010 art. 6, comma 14:** a decorrere **dal 2011** P.A. Inscritte nel conto economico consolidato della P.A. individuato dall'Istat non possono sostenere **una spesa superiore all'80% rispetto al 2009** per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Sforamento solo per i contratti pluriennali in essere;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
- **D.I. 98/2011, art. 2:** nuove disposizioni sulle auto blu;
 - Cilindrata massima **1600 cc** ----> eccezioni per auto Capo dello Stato, Presidenti Camera e Senato, del Consiglio, della Corte Costituzionale, auto blindate per la pubblica sicurezza;
 - Auto in servizio **usate fino alla loro dismissione o rottamazione** ----> non possono essere sostituite;
 - Previsione di un apposito **DPCM** su modalità e limiti di utilizzo delle autovetture di servizio al fine di ridurre numero e costo;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
- **DPCM 3 agosto 2011:** definisce modalità e limiti di utilizzo delle c.d. Auto blu.
 - Si applica **a tutte le P.A.** inserite nel conto economico consolidato con eccezioni degli Organi costituzionali e Regioni. Sono escluse anche le amministrazioni con non più di una autovettura;
 - Distinzione: **1) auto in uso esclusivo; 2) auto in uso non esclusivo;**
 - Limitazione non si applica per le auto di servizio e blindate per ragioni di sicurezza nazionale e di protezione personale;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
- **DPCM 3 agosto 2011:** definisce modalità e limiti di utilizzo delle c.d. Auto blu.
 - Nuove modalità di utilizzo delle auto ----> **riduzione dell'acquisto; privilegio del noleggio e locazione;** car sharing, ecc...;
 - Auto di servizio: solo per la durata dell'incarico e per le sole esigenze di servizio del titolare;
 - Previsione di un **censimento delle auto:**
 - Uno subito entro 90 gg dall'entrata in vigore del DPCM;
 - Uno a regime: entro 30 gg dall'acquisto o entrata in possesso;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
- **DPCM 12 gennaio 2012:** modifica parzialmente il DPCM precedente:
 - Estensione **del provvedimento alle Regioni e agli enti locali** i quali sono chiamati ad adeguarsi al provvedimento;
 - Rimessa alla valutazione degli Organi Costituzionali la disciplina delle auto di servizio e rappresentanza;
 - **Comunicazione immediata dell'acquisizione/entrata in possesso** di nuove auto ----> non più entro 30 gg;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
- **D.I. 95/2012, art. 5, commi 2-6:** Spending review = nuovi tagli sulle auto-blu;
 - Dal 2013, spese per l'acquisto, noleggio, esercizio, acquisto buoni taxi da parte delle P.A. Inscritte nel conto economico consolidato, delle autorità indipendenti, della Consob, delle società controllate **non può essere superiore al 50%** delle spese sostenute nel 2011;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
- **D.I. 95/2012, art. 5, commi 2-6:** Spending review = nuovi tagli sulle auto-blu;
 - Personale che per effetto della riduzione è in eccedenza:
 - 1) se di altre amministrazioni viene riassorbito nelle stesse;
 - 2) se della stessa amministrazione viene adibito a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente alle nuove mansioni, ferma restando l'area professionale di appartenenza e il trattamento economico fondamentale in godimento;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
 - **Legge 228/2012, art. 1, comma 143:** con la legge di stabilità del 2012 sono state previste altre limitazioni per la spesa in materia di auto blu;
 - Ferme restando le misure già vigenti, le P.A. inserite nel conto economico consolidato, autorità indipendenti, Consob dal 1 gennaio 2013 **fino al 31 dicembre 2014 non possono acquistare autovetture** né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto autovetture;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
 - **D.I. 101/2013 artt. 1-4-bis:** prevede un ampliamento delle misure precedenti;
 - Divieto di acquisto e noleggio di auto blu contenuto nella legge di stabilità del 2012 esteso fino al **31 dicembre 2015**;
 - A partire dal 2014 le Amministrazioni che non adempiono **all'obbligo di censimento** del proprio parco auto non possono effettuare spese superiori **al 50% rispetto al 2013** per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE AUTO BLU

- **Tagli alle auto blu:** ennesimo intervento in pochi anni;
- **D.I. 101/2013 artt. 1-4-bis:** prevede un ampliamento delle misure precedenti;
 - Gli atti e i relativi contratti adottati in violazione delle norme sono: **1) nulli; 2) costituiscono illecito disciplinare; 3) sono puniti** con sanzione amministrativa pecuniaria dai 1.000 ai 5.000 euro a carico di compiere la violazione;
 - Possibilità di nuovi e ulteriori limiti e modalità di utilizzo delle autovetture di servizio;
 - Ove ammesso l'acquisto di autovetture, le P.A. devono far riferimento a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo di esercizio;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE CONSULENZE

- **Tagli alle consulenze:** ennesimo intervento in pochi anni;
 - **D.l. 78/2010, art. 6, comma 7:**
 - A partire dal 2011 spese sostenute per studi e incarichi di consulenza – compresi quelli per i dipendenti pubblici - non devono essere **superiori al 20% rispetto a quelle del 2009;**
 - Si applica alle P.A. inserite nel conto economico consolidato e le autorità indipendenti per incarichi e consulenze;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE CONSULENZE

- **Tagli alle consulenze:** ennesimo intervento in pochi anni;
 - D.l. 78/2010, art. 6, comma 7:
 - Escluse:
 - Università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati; gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario;
 - Attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE CONSULENZE

- **Tagli alle consulenze:** ennesimo intervento in pochi anni;
 - **Il D.l. 101/2013** si muove sulla stessa lunghezza d'onda:
 - Spesa **per studi e incarichi di consulenza**, compresa quella per attribuzioni a dipendenti pubblici:
 - Nel 2014 non può essere **superiore all'80% rispetto al 2013;**
 - Nel 2015 non può essere **superiore al 75% rispetto al 2014;**
 - NB prima versione del decreto il taglio era limitato al solo 2014 e solo del 10%;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE CONSULENZE

- **Tagli alle consulenze:** ennesimo intervento in pochi anni;
 - **Il D.l. 101/2013** si muove sulla stessa lunghezza d'onda:
 - Riduzione spesa **per studi e incarichi di consulenza**, compresa quella per attribuzioni a dipendenti pubblici si applica a:
 - PA inserite nel conto economico consolidato, autorità indipendenti, Consob;
 - **Sono escluse** le università, le fondazioni di ricerca e gli organismo equiparati; gli istituti culturali, gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE CONSULENZE

- **Tagli alle consulenze:** ennesimo intervento in pochi anni;
 - **Il D.l. 101/2013** maggior controllo:
 - PA entro il **31 dicembre 2013** trasmettono i dati sulla spesa relativa agli incarichi di studio e consulenza e per gli incarichi e i contratti a tempo determinato;
 - Mancata trasmissione ----> applicazione sanzioni;
 - Entro il **31 marzo** di ogni anno, Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione presenta alle Camere una relazione con i dati;

ARTICOLO 1 - TAGLI ALLE CONSULENZE

- **Tagli alle consulenze:** ennesimo intervento in pochi anni;
 - **Il D.l. 101/2013** maggior controllo:
 - PA devono dotarsi di **appositi capitoli di bilancio** dedicati all'affidamento di incarichi di studio e di consulenza;
 - Violazione norme sui tagli alle consulenze comporta:
 - Nullità dei contratti e degli atti;
 - Illecito disciplinare;
 - Sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro;
 - **NB** spese per studi e consulenze nel 2011 = **1.292.822.526,18** euro
(+ 3,92% rispetto al 2010)

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- Articolo 2 del d.l. 101/2013 **ridefinisce la tempistica della *spending review*** cercando di recuperare i ritardi che si sono accumulati nel corso degli anni;
- Non è l'unico intervento sulla *spending review* del Governatore Letta ----> c'è stata anche la nomina del nuovo Commissario Cottarelli e la previsione di una nuova revisione della spesa:
 - **Transitoria** per il periodo 2014-2016;
 - **A regime** ----> revisione della spesa come modalità di organizzazione della PA;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Limiti alle assunzioni:** viene modificato l'art. 2, comma 11 del d.l. 95/2013:
 - Rimane fermo il divieto di procedere ad assumere nuovo personale **nelle qualifiche e nelle aree** che presentano personale in soprannumero;
 - Mentre le amministrazioni possono coprire i posti vacanti nelle altre aree:
 - Previa autorizzazione e verifica del DFP e della RGS;
 - Al netto di un numero di posti equivalenti dal punto di vista finanziario al personale pre-pensionato;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Personale in soprannumero:** d.l. 101/2013 nella conversione parlamentare ha chiarito le procedure di mobilità sono avviate **“previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali”**
 - **Prepensionamento:** il personale in soprannumero può accedere al prepensionamento, secondo le regole vigenti prima della Riforma Fornero, se matura i relativi requisiti entro il **31 dicembre 2016;**
 - NB: versione originale del d.l. 95/2012 era il 31 dicembre 2014, poi 31 dicembre 2015 secondo le previsioni di agosto del Governo;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Personale in soprannumero:** il d.l. 101/2013 chiarisce che in caso di eccedenza di personale **per ragioni funzionali o finanziarie dell'amministrazione:**
 - Le previsioni in materia di **prepensionamento** si applicano a tutte le amministrazioni elencate all'articolo 2, comma 2 del TUIPI;
 - Le **posizioni eccedentarie** non possono essere ripristinate nella dotazione organica;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Personale in soprannumero:** il d.l. 101/2013 inserisce una norma di interpretazione autentica per rafforzare il processo di prepensionamento del personale in esubero:
 - L'articolo 2, comma 11, lettera a) del decreto sulla *spending review* si interpreta nel senso che “la amministrazione, nei limiti del soprannumero, **procede alla risoluzione unilaterale del rapporto** di lavoro nei confronti dei dipendenti in possesso dei requisiti indicati”;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Interpretazioni autentiche:** il d.l. 101/2013 contiene anche altre interpretazioni autentiche che hanno a che fare con il pensionamento dei dipendenti pubblici:
 - L'art, 24, comma 3, primo periodo del d.l. 201/2011 si interpreta nel senso che “il conseguimento da parte del lavoratore [...] di un qualsiasi diritto a pensione entro il 31 dicembre 2011 **comporta obbligatoriamente** l'applicazione del regime di accesso e delle decorrenze previgente all'articolo 24”;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Interpretazioni autentiche:** il d.l. 101/2013 contiene anche altre interpretazioni autentiche che hanno a che fare con il pensionamento dei dipendenti pubblici:
 - L'art, 24, comma 4, secondo periodo del d.l. 201/2013 si interpreta nel senso che per il lavoratori pubblici “il limite ordinamentale [...] non è modificato dall'elevazione dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia e costituisce il **limite non superabile**, se non per il trattenimento in servizio o per consentire all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile della pensione”;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Tempistiche:** le modifiche al *timing* originario della *spending review* toccano diversi ambiti:
 - Slitta al **31 dicembre 2013** la **predisposizione di una previsione delle cessazioni di personale** in servizio che tenga conto dei prepensionamenti per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie;
 - Si allunga di un anno – **1° gennaio 2015** – il termine per individuare il personale in soprannumero non riassorbibile, al netto dei prepensionamenti;
 - Entro il **31 dicembre 2013** le amministrazioni **devono dichiarare il personale in esubero**, in quanto non riassorbibile secondo le modalità previste dalla *spending review*;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Tempistiche:** le modifiche al *timing* originario della *spending review* toccano diversi ambiti:
 - Amministrazioni che hanno effettuato le riduzioni delle dotazioni organiche devono adottare entro il **31 dicembre** i regolamenti di organizzazione;
 - In caso di mancato rispetto di queste tempistiche dal 1° gennaio 2014 non possono procedere all'assunzione di personale;
 - Per i Ministeri fa fede l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei Ministri degli schemi di riordino;

ARTICOLO 2 – SPENDING REVIEW

- **Controllo sulla spesa del personale:** il d.l. 101/2013 non agisce solo sulla versione “Monti” della *spending review* ma cerca di ampliare anche il controllo sulla spesa;
 - Dal 1 gennaio 2014 tutte le amministrazioni censite dall'ISTAT – eccetto gli organi costituzionali – sono sottoposte al controllo dei costi sul lavoro;
 - Enti pubblici non economici, aziende che producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate, direttamente o indirettamente non emittenti strumenti finanziari, la Rai sono tenuti a comunicare al DFP il costo del **personale comunque utilizzato**;

ARTICOLO 3

- In origine conteneva misure per la mobilità nel comparto giustizia e all'interno delle società partecipate dalla PA;
- Conversione parlamentare ha accettato le proposte di modifica della **Commissione Lavoro del Senato** Vs un irrigidimento in chiave pubblicista delle misure in materia di mobilità all'interno di aziende private;
- Nuova versione -----> aggiunta norme per quanto riguarda dirigenti delle società partecipate;

ARTICOLO 3 – COMPARTO GIUSTIZIA

- **Fino al 2015**, fermo restando le norme sul trasferimento unilaterale del personale, **al personale dirigenziale e non delle PA che presentano delle situazioni di soprannumerarietà** dovute all'azione della spending review, **è concesso**:
 - **Il passaggio diretto a domanda** presso il Ministero di giustizia per i posti del personale amministrativo presso gli uffici giudiziari, mantenendo il medesimo inquadramento;
 - Il passaggio avviene mediante **cessione del contratto e previa selezione** secondo i criteri fissati in un apposito bando dal Ministero della giustizia;

ARTICOLO 3 – COMPARTO GIUSTIZIA

- **Fino al 2015**, fermo restando le norme sul trasferimento unilaterale del personale, **al personale dirigenziale e non delle PA che presentano delle situazioni di soprannumerarietà** dovute all'azione della spending review, **è concesso**:
 - Il personale trasferito **mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio**, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale.
 - Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.

ARTICOLO 3 – SOCIETÀ PARTECIPATE

- **D.l. 101/2013** prova a dare una stretta sui dirigenti delle società partecipate e controllate dalla PA:
 - **Divieto di inserire clausole contrattuali che al momento della cessazione prevedano per i dirigenti benefici economici superiori a quelli ordinariamente stabiliti dal ccnl, a meno di una preventiva autorizzazione;**
 - Sono escluse le società emittenti strumenti finanziari quotati e delle società da queste controllate;

ARTICOLO 3 – SOCIETÀ PARTECIPATE

- **D.l. 101/2013** prova a dare una stretta sui dirigenti delle società partecipate e controllate dalla PA:
 - **Dirigenti** delle società direttamente o indirettamente controllate dalla PA o da enti pubblici che siano titolari di trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità **cessano il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre se le stesse società hanno chiuso in perdita;**
 - Inoltre, le stesse società non possono assumere nuovo personale per le posizioni che si sono venute a liberare;
 - Nelle società con i conti “in ordine”, **viene sospesa l'erogazione del trattamento pensionistico** ai dirigenti per tutta la durata dell'incarico dirigenziale;

ARTICOLO 4

- È il cuore della “riforma” voluta dal Governo Letta e si muove in due direzioni:
 - **Limitare il fenomeno del precariato in entrata** mediante “un giro di vite” ai contratti a tempo determinato;
 - **“Smaltire”** il fenomeno del precariato nella PA mediante un graduale processo di stabilizzazione del personale da chiudersi entro la fine del 2016;
- È la parte del decreto legge 101/2013 che ha subito maggiori critiche e che è stata ampiamente rimaneggiata durante l'iter di conversione parlamentare;
- La sua reale portata, però, è quanto meno dubbia per tutti e due gli obiettivi che si prefigge;

ARTICOLO 4 – CONTRATTI FLESSIBILI

- Primo step contro la lotta alla precarietà **consiste nella sostituzione e integrazione** di alcune parti dell'articolo 36 del d.lgs. 165/2001;
- Principio cardine che viene ribadito: per le proprie esigenze di personale la PA assume mediante contratti a tempo indeterminato;
- NB Questa conferma è importante perché era una delle richieste delle OO.SS. **contenuta nell'Intesa del 11 maggio 2012;**

ARTICOLO 4 – CONTRATTI FLESSIBILI

- Se il contratto a tempo indeterminato è la regola, i contratti flessibili sono l'eccezione e possono essere attivati per esigenze di carattere **ESCLUSIVAMENTE TEMPORANEO O ECCEZIONALE**;
- In precedenza, invece, erano concessi per esigenze **TEMPORANEE ED ECCEZIONALI**;
- Cambiamento minimo ----> Quali conseguenze?
- Non si escludono conseguenze paradossali. L'uso della congiunzione “o” fa sì che non debbano esserci contemporaneamente esigenze temporanee ed eccezionali per giustificare un contratto non a tempo indeterminato, ma che basti solo una delle due motivazioni;
- Diminuisce davvero il numero di contratti flessibili?

ARTICOLO 4 – CONTRATTI A T.D.

- A questi cambiamenti generali che si applicano a tutti i contratti “atipici” della PA si affiancano norme specifiche per i contratti a **tempo determinato**:
 - Per evitare nuove forme di precariato le PA sottoscrivono contratti a tempo determinato **con i vincitori e gli idonei delle graduatorie vigenti per i concorsi pubblici a tempo indeterminato**;
 - Resta ferma la salvaguardia del posto in graduatoria;
- NB questo articolo è stato inserito nel corso della conversione parlamentare;

ARTICOLO 4 – CONTRATTI A T.D.

- A questi cambiamenti generali che si applicano a tutti i contratti “atipici” della PA si affiancano norme specifiche per i contratti a **tempo determinato**:
 - Si conferma il divieto di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato;
 - Si stabilisce che i contratti a tempo determinato stipulati in violazione di queste norme sono da considerarsi nulli e determinano responsabilità erariale ----> i dirigenti sono responsabili ex art. 21 del TUPI e viene negata loro la retribuzione di risultato;
 - Queste previsioni si applicano anche nel caso di affidamento di incarichi ad esterni da parte della PA;

ARTICOLO 4 – RECLUTAMENTO

- La lotta alla precarietà sul fronte interno, ovvero, nel tentativo di inserire stabilmente il personale nel comparto pubblico si gioca mediante un'azione su più fronti;
 - **Stretta sulle nuove assunzioni:** l'avvio di nuove procedure concorsuali da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca sarà autorizzata previo il rispetto di tre requisiti fondamentali:
 - **(1) Avvenuta immissione in servizio di tutti i vincitori collocati nelle graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica (salve comprovate non temporanee necessità organizzative motivate in modo adeguato);**

ARTICOLO 4 – RECLUTAMENTO

- **Stretta sulle nuove assunzioni:** l'avvio di nuove procedure concorsuali da parte delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca sarà autorizzata previo il rispetto di tre requisiti fondamentali:
 - **(2) Assenza di idonei** - per le professionalità ricercate - nelle graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007;
 - **(3) Previo espletamento della procedura di mobilità** secondo l'articolo 33 del d.lgs. n. 165/2001;

ARTICOLO 4 – RECLUTAMENTO

- **Concorso unico:** a partire dal **1 gennaio 2014** per l'assunzione di **dirigenti e di figure professionali comuni** a tutte le pubbliche amministrazioni si procederà mediante un concorso unico;
 - Concorso unico sarà organizzato dal **DFP** senza nuovi e maggiori oneri per le casse dello Stato;
 - DFP procede nella ricognizione dei fabbisogni professionali ---> nel caso in cui le *vacancies* si registrino in una sola regione, il concorso avrà luogo a livello territoriale;
 - Le PA potranno **procedere ad assumere il personale solo attingendo alle nuove graduatorie stilate dal DFP**, fino al loro esaurimento;

ARTICOLO 4 – RECLUTAMENTO

- **Concorso unico:** a partire dal **1 gennaio 2014** per l'assunzione di **dirigenti e di figure professionali comuni** a tutte le pubbliche amministrazioni si procederà mediante un concorso unico;
 - Le regole per il concorso unico **non valgono per la selezione di specifiche professionalità;**
 - **Regioni ed enti locali possono aderire** alla modalità di selezione previste dal concorso unico. In tal caso si obbligano a attingere il personale dalle relative graduatorie;
 - A finanziare il concorso unico può concorrere una quota di partecipazione di max. **10 euro a candidato;**

ARTICOLO 4 – RECLUTAMENTO

- **Monitoraggio telematico:** DFP avvia un monitoraggio per comprendere quanti sono i vincitori e gli idonei nei concorsi pubblici, quante sono le persone che possono essere interessate dal processo di stabilizzazione del personale per via della loro anzianità di servizio;
 - Dati saranno accessibili in una apposita sezione del sito della Funzione Pubblica;
- **DPCM: per la governance** del processo di stabilizzazione si attende un apposito DPCM da adottare entro il 30 marzo 2013.
 - Il decreto conterrà i criteri **per una razionale distribuzione delle risorse finanziarie** connesse alle facoltà assunzionali delle PA.

ARTICOLO 4 – STABILIZZAZIONE

- **Processo di stabilizzazione:** fino al **31 dicembre 2016** le pubbliche amministrazioni possono bandire procedure selettive **per titoli ed esami**, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale **riservate esclusivamente a coloro** che - al 30 ottobre 2013 - **nell'arco dell'ultimo quinquennio hanno avuto un rapporto di lavoro a tempo determinato con la PA di almeno tre anni;**
 - Dalla procedura di selezione sono esclusi coloro che hanno avuto servizio **presso uffici di diretta collaborazione** con gli organi politici;

ARTICOLO 4 – STABILIZZAZIONE

- **Processo di stabilizzazione:**
 - Il **personale delle Province** in possesso di questi requisiti può partecipare al concorso anche di una amministrazione diversa dalla sua, avente sede nel territorio provinciale;
 - A disposizione del processo di stabilizzazione **vi è non più del 50% delle risorse assunzionali** previste per il periodo 2013-2016;
 - Le graduatorie stilate all'esito della selezione **sono valide fino al 31 dicembre 2016;**
 - Il settore della **scuola non è interessato** da queste norme di stabilizzazione;

ARTICOLO 4 – STABILIZZAZIONE

- **Processo di stabilizzazione per Regioni ed Enti locali:** conversione in legge ha aggiunto un'eccezione al processo di stabilizzazione sopra descritto;
 - **Regioni ed Enti Locali** che ai sensi dell'articolo 1, comma 560 della legge 296/2006 hanno indetto prove selettive per titoli ed esami **possono, in via prioritaria**, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, **a domanda**, del personale assunto a tempo determinato con tre anni di servizio negli ultimi cinque;

ARTICOLO 4 – STABILIZZAZIONE

- **Processo di stabilizzazione per Regioni ed Enti locali:**
 - Questa procedura straordinaria può avvenire **solo nel rispetto del patto di stabilità e** dei vincoli normativi in materia di contenimento dei costi del personale;
 - In attesa dell'avvio di tale procedura di assunzione, **Regioni e comuni possono prorogare, i contratti a tempo determinato** fino a conclusione del processo e comunque **non oltre il 31 dicembre 2016;**
- **Assunzioni a tempo parziale:** lotta alla precarietà prevede che il processo di stabilizzazione comporti di norma **la stipula di contratti part-time;**

ARTICOLO 4 – STABILIZZAZIONE

- **Proroga dei contratti:** PA che in base alla programmazione triennale del fabbisogno intendono nel periodo 2013-2016 assumere personale o *ex art. 35, comma 3-bis, lettera a)* del TUPI o **secondo il processo di stabilizzazione** sopra descritto **possono prorogare i contratti a tempo determinato di coloro che alla data di data di pubblicazione della legge n. 125/2013 hanno almeno tre anni di servizio.**
 - Proroga può esser disposta entro la chiusura del processo di stabilizzazione e comunque **non oltre al 31/12/2016** in relazione:
 - Al proprio effettivo fabbisogno;
 - Alle risorse disponibili;
 - Ai posti in dotazione organica vacanti;

ARTICOLO 4 – STABILIZZAZIONE

- **Proroga dei contratti:**
 - **Nelle Province:** proroga fino al 31 dicembre 2014 dei contratti a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi;
 - **Nelle Regioni e Province Autonome:** solo per finanziare la **proroga** dei contratti a tempo determinato stipulati dalle Regioni a statuto speciale e dagli enti territoriali, **queste possono derogare le misure di contenimento dei costi** previste dall'articolo 9, comma 28 del decreto legge 78/2010, **a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle regioni attraverso misure di revisione e razionalizzazione della spesa;**

ARTICOLO 4 – STABILIZZAZIONE

- **Intero processo di stabilizzazione:**
 - **Regioni, province autonome, enti locali:** per l'applicazione sulle norme di stabilizzazione del personale è **richiesto il rispetto dei principi e dei vincoli contenuti nel d.l. 101/2013** e dei criteri fissati da un apposito DPCM;
 - **SSN:** per gli enti del servizio sanitario nazionale si procede al processo di stabilizzazione **con un apposito DPCM** da adottare entro 3 mesi a partire del 1 settembre 2013;
 - **DPCM deve contenere specifiche disposizioni per il personale dedicato alla ricerca in sanità;**

CIRCOLARE N. 5/2013

- **Intero processo di stabilizzazione** contenuto nel d.l. 101/2013 non sempre è di facile lettura e si sovrappone a norme precedenti;
- **Circolare n. 5/2013 del 21 novembre prova a fare un po di chiarezza:**
 - Si concentra sull'art. 4 del d.l. 101/2013 e prende atto che decreto legge 101/2013 **propone alcune soluzioni per il precariato nella PA, ma non soluzioni piene e definitive ---->** toni molto differenti rispetto ad agosto;
 - Soprattutto esplicita di **“non favorire infondate attese in capo ai destinatari delle disposizioni, laddove non ricorrano i margini per la loro assunzione a tempo indeterminato”**;

CIRCOLARE N. 5/2013 - FLESSIBILITÀ

- **Contratti flessibili** per esigenze di carattere **ESCLUSIVAMENTE ECCEZIONALE O TEMPORANEO**;
 - Aggiunta dell'avverbio “**esclusivamente**” e il passaggio dalla “**e**” alla “**o**” **rafforza la limitazione dei contratti flessibili**;
 - Es.: contratti a tempo determinato stipulati per ragioni sostitutive, in questo caso le esigenze sono temporanee, ma non eccezionali;
 - Normativa precedente rischiava di bloccare l'utilizzo dei contratti a TD;
 - NB. Circolare chiarisce che il senso della norma è il divieto di stipulare contratti **a-causali**, anche per durate limitate;

CIRCOLARE N. 5/2013 - FLESSIBILITÀ

- Per l'attivazione dei contratti a tempo determinato attingendo dalle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato la Circolare precisa che:
 - La norma è **immediatamente operativa e efficace**;
 - In caso di mancanza di graduatorie **si può attingere da quelle di altre amministrazioni** ----> riguardanti medesimo profilo e categoria professionale;
 - Vincitore o idoneo sia che accetti sia che non accetti la stipula del contratto a termine vede salvaguardata la sua posizione in graduatoria;

CIRCOLARE N. 5/2013 - FLESSIBILITÀ

- Per l'attivazione dei contratti a tempo determinato attingendo dalle graduatorie dei concorsi a tempo indeterminato la Circolare precisa che:
 - La norma è **immediatamente operativa e efficace**;
 - In caso di mancanza di graduatorie **si può attingere da quelle di altre amministrazioni** ----> riguardanti medesimo profilo e categoria professionale;
 - Vincitore o idoneo sia che accetti sia che non accetti la stipula del contratto a termine vede salvaguardata la sua posizione in graduatoria;

CIRCOLARE N. 5/2013 - RECLUTAMENTO

- Circolare n. 5/2013 fornisce dei preziosissimi chiarimenti in materia di reclutamento del personale che provano a far luce sulle normative attualmente vigenti e l'impatto su di esse del d.l. 101/2013.
- È possibile una prima distinzione tra:
 - **Reclutamento ordinario;**
 - **Reclutamento speciale;**
 - » Che si divide ancora in: **transitorio** (stabilizzazione) e **ordinario;**

CIRCOLARE N. 5/2013 - RECLUTAMENTO

- Per il **reclutamento speciale** occorre distinguere tra:
 - **Transitorio**: percorso di stabilizzazione che inizia il 1 settembre 2013 e si conclude il 31 dicembre 2016;
 - » Risorse disponibili: non più del 50% di quelle disponibili;
 - **Ordinario**: previsto dalla legge di stabilità del 2013 ----> introduzione del comma 3-bis all'art. 35 del TUIP;

CIRCOLARE N. 5/2013 - RECLUTAMENTO

- Per il **reclutamento speciale** la circolare n. 5/2013 precisa che:
 - Le due procedure **non possono cumularsi tra di loro**, ovvero non possono dar vita a selezioni in cui il totale delle risorse disponibili è esaurito dalla somma tra reclutamento speciale transitorio + ordinario;
 - Tuttavia i due disposti **possono articolarsi tra di loro fino a coprire il 50% delle risorse** a disposizione per le assunzioni;
 - Il ricorso al reclutamento speciale è **una facoltà** riconosciuta alle Amministrazioni, **non un obbligo**.

CIRCOLARE N. 5/2013 - RECLUTAMENTO

- Dopo il d.l. n. 101/2013 per il reclutamento nel pubblico impiego si possono configurare **4 situazioni tipo**:
 - 100% Reclutamento ordinario;
 - 50% Reclutamento ordinario + 50% reclutamento speciale ordinario;
 - 50% Reclutamento ordinario + 50% reclutamento speciale transitorio 2013-2016;
 - 50% Reclutamento ordinario + 50% reclutamento speciale (ordinario + transitorio);
- NB: la percentuale si riferisce all'utilizzo delle risorse disponibili per procedere all'assunzione d nuovo personale;

CIRCOLARE N. 5/2013 – RECLUTAMENTO SPECIALE

- L'avvio del reclutamento speciale è subordinato:
 - Alla disponibilità di posti nella dotazione organica;
 - All'effettiva capacità assunzionale delle amministrazioni;
 - All'effettivo fabbisogno;
- È precluso un **diritto soggettivo**, in capo agli eventuali interessati, **all'avvio del reclutamento speciale**;

CIRCOLARE N. 5/2013 – RECLUTAMENTO SPECIALE

- L'avvio del **reclutamento speciale** può avvenire in due modi: o tramite quanto previsto dall'articolo **35, comma 3-bis del TUPI** (ordinario) o **dall'articolo 4, comma 6 del d.l. 101/2013** (transitorio);
 - **(1):** a) **con riserva dei posti**, nel limite massimo del 40% di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno **tre anni di servizio** alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) **per titoli ed esami**, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di **collaborazione coordinata e continuativa** nell'amministrazione che emana il bando.

CIRCOLARE N. 5/2013 – RECLUTAMENTO SPECIALE

- Dal reclutamento speciale ordinario o transitorio è escluso:
 - Il personale in regime **di diritto pubblico**;
 - Il **personale dirigenziale** assunto con contratto a tempo determinato;
 - Non si computa l'anzianità maturata con contratti a tempo determinato negli uffici di diretta collaborazione politica;
 - Questo non vale, invece, per nel caso di reclutamento speciale ordinario ex art. 35, comma 3-bis;
 - Non si applica a lavoratori che non abbiano avuto un rapporto di lavoro diretto con la PA (cfr. appalti o esternalizzazioni);

CIRCOLARE N. 5/2013 – RECLUTAMENTO SPECIALE

- La proroga dei contratti si collega al processo di reclutamento speciale:
 - È una proroga finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato secondo i principi contenuti nel d.l. 101/2013 o nell'articolo 35, comma 3-bis del TUPI;
 - Non è possibile senza la programmazione speciale sia ordinaria che transitoria;
 - Al di fuori di queste eccezioni, vale il regime delle proroghe contenuto nel **d.lgs. 368/2001**;

ARTICOLO 5 – A.N.AC.

- Versione originaria del decreto prevedeva **uno scorporo delle funzioni della CIVIT:**
 - All'ARAN le funzioni sul ciclo di gestione della performance;
 - Alla CIVIT il controllo sulla trasparenza e la lotta contro la corruzione nella PA;
- Passaggio parlamentare = dietrofront;
 - Nasce l'**Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni;**

ARTICOLO 5 – A.N.AC.

- A.N.AC è composta da un organo collegiale:
 - Presidente + quattro componenti
 - Personalità indipendenti e di comprovata esperienza;
 - Durata incarico 6 anni non rinnovabile;
 - Attuali componenti rimangono in carica fino a nuova nomina;

umberto.buratti@unibg.it

www.adapt.it